

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE

Prot. n. 12666

DELIBERAZIONE N. 15

ESTRATTO DEL VERBALE N° 2 del CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore 15.00 nella Residenza consorziale in Lugo, P.zza Savonarola 5 e in modalità telematica (meeting Lepida Scpa - stanza n. 85163539959), si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'intestato Consorzio, - convocato in data 22/06/2026 - allo scopo di discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

OMISSIS

OGGETTO:	9) REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DI AFFIDAMENTI DIRETTI E PROCEDURE NEGOZiate DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA EUROPEA. APPROVAZIONE
-----------------	--

Sono presenti i Signori:

Antonio Vincenzi Presidente;
Antonio Dosi Vice Presidente; Fabio Zannoni Vice Presidente vicario;
Roberto Bassi (On Line), Paolo Beltrani, Alberto Benetti (On Line), Fabio Billi (On Line), Marco Bottino (On Line), Mirco Carloni, Nicola Dalmonte, Stefano Folli (On Line), Daniele Gieri, Giancarlo Gieri (On Line), Remo Lanzoni, Roberto Laudini (On Line), Stefano Lelli (On Line), Rudy Maiani, Stefania Malavolti (On Line), Marco Marzari (On Line), Cesare Panieri (On Line), Fabio Ricci Maccarini (On Line), Mario Ricci Maccarini, membri del Consiglio di Amministrazione.

Partecipano in qualità di Sindaci Revisori i Signori:

Pier Giorgio Morri, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
Mario Bezzi (On Line), membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Assenti giustificati:

Enrico Montanari Membro del Collegio dei Sindaci Revisori, Damiano Banzola, Ivo Dalle Fabbriche, Franco Folli, Mauro Ghini, Dante Zauli.

Partecipano alla seduta:

Il Direttore Generale Dott. Giovanni Costa, che assume le funzioni di Segretario, assistito dalla Dott.ssa Federica Giordano e dalla Dott.ssa Angela Fabbri, il Direttore dell'Area Tecnico-Agraria Dott. Ing. Paola Silvagni, il Dirigente dell'Area Distretto Montano Dott. Rossano Montuschi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamato:

- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, che disciplina le procedure di affidamento dei contratti pubblici nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, nonché degli ulteriori principi generali di cui agli articoli da 5 a 11 del medesimo decreto;
- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 che disciplina le procedure per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- l'art. 1, comma 3 dell'allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023 che prevede che *“Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:*
 - a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;*
 - b) le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;*
 - c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento”*;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2025-2027 adottato dal Consorzio che prevede, tra le misure di prevenzione della corruzione, l'adozione di un Regolamento per gli approvvigionamenti di beni e servizi mediante affidamento diretto di importo inferiore a euro 140.000 e per l'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;

Considerato:

- che si ravvisa l'opportunità di dotare l'Ente di un regolamento interno volto a disciplinare le modalità operative, le competenze, le fasi procedurali, i criteri di scelta del contraente, l'applicazione del principio di rotazione, i controlli e gli obblighi di pubblicità relativi agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- che tale regolamento costituisce uno strumento di supporto all'attività amministrativa e di omogeneizzazione delle procedure interne, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- che nella predisposizione del regolamento sono stati recepiti i principi generali in materia di affidamenti pubblici, tra cui il principio di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di non discriminazione e parità di trattamento, di trasparenza e pubblicità, di proporzionalità e di rotazione;
- ritenuto, pertanto, di approvare il “Regolamento per l'espletamento di affidamenti diretti e procedure negoziate di importo inferiore alla soglia europea” nel testo che, allegato alla presente delibera, ne forma parte integrante e sostanziale;
- ritenuto, altresì, di fissare un periodo transitorio della durata di quattro mesi dalla data di entrata in vigore per la completa attuazione delle norme del regolamento, per

consentire di adottare nel frattempo tutte le misure organizzative necessarie per la sua piena applicazione;

- udito il parere favorevole dei Dirigenti consorziali presenti;
- visto l'Art. 24 del vigente Statuto consorziale;
- visto l'Art. 49 della L.R. 24.03.2004, n.6,
- all'unanimità dei voti

D e l i b e r a

- 1) le premesse formano parte integrante del presente atto deliberativo;
- 2) di approvare il "Regolamento per l'espletamento di affidamenti diretti e procedure negoziate di importo inferiore alla soglia europea", nel testo che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di fissare un periodo transitorio della durata di quattro mesi dalla data di entrata in vigore per la completa attuazione delle norme del regolamento, per consentire di adottare nel frattempo tutte le misure organizzative necessarie per la sua piena applicazione;
- 4) di sottoporre la presente delibera al controllo della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente e della Direzione Generale Affari Istituzionali e Legislativi della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 50 della L.R. 24/3/04 n. 6.

REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DI AFFIDAMENTI DIRETTI E PROCEDURE NEGOZiate DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA EUROPEA

(in attuazione degli artt. 48 ss. D.lgs. 31.3.2023, n. 36 e s.m.i.)

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NELLA SEDUTA DEL 29/06/2026**

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 - LIMITI DI APPLICAZIONE

Art. 3 - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Art. 4 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DIRETTORE DEI LAVORI

Art. 5 - LIMITI DI IMPORTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE SOTTOSOGLIA - NUMERO DITTE DA INVITARE ALLE PROCEDURE E ROTAZIONE

Art. 6 - AFFIDAMENTO DIRETTO

Art. 7 - CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO

Art. 8 - INDAGINE DI MERCATO

Art. 9 - ELENCO OPERATORI ECONOMICI

Art. 10 - PROCEDURA NEGOZIATA

Art. 11 - VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DELLE DITTE AGGIUDICATARIE

Art. 12 - CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE E ANOMALIA OFFERTE

Art. 13 – GARANZIE

Art. 14 - STIPULA DEL CONTRATTO E PUBBLICITA'

Art. 15 - SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

Art. 16 – NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, ai sensi degli artt. 48 ss del D.lgs. 31.3.2023, n. 36 e s.m.i. disciplina il sistema dell'affidamento diretto e della procedura negoziata per l'acquisizione di lavori, beni e servizi necessari alla stazione appaltante di importo inferiore alle soglie europee come stabilite per legge.

Le procedure disciplinate nel presente regolamento devono avvenire nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato e degli ulteriori principi generali stabiliti dagli articoli da 5 a 11 del D.lgs. 36/2023.

Principio del risultato: affidare con la massima tempestività al migliore rapporto tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Costituisce attuazione, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità nonché criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola nel caso concreto.

Principio della fiducia: reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei funzionari e degli operatori economici.

Principio dell'accesso al mercato: le stazioni appaltanti favoriscono l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, non discriminazione, di pubblicità, trasparenza e proporzionalità.

La procedura negoziata disciplinata nel presente regolamento deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi suddetti intendendosi fra l'altro per:

- a) **principio di economicità:** l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) **principio di efficacia:** la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) **principio di tempestività:** l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni; il procedimento deve concludersi nei termini indicati nell'allegato I.3 al D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
- d) **principio di correttezza:** una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) **principio di libera concorrenza:** l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) **principio di non discriminazione e di parità di trattamento:** una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) **principio di trasparenza e pubblicità:** la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) **principio di proporzionalità:** l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) **principio di rotazione degli affidamenti,** il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

Nell'espletamento di dette procedure ci si dovrà attenere altresì:

- ai criteri ambientali di cui all'art. 57 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. prevedendo nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adeguati in relazione all'oggetto dell'affidamento;

- al rispetto delle clausole sociali come disciplinate nell'art. 57 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e nell'allegato II.3 al medesimo decreto;
- al principio del divieto di conflitto di interesse come disciplinato dall'art. 16 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., prevenendo e resolvendo i conflitti di interessi con l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Tutte le procedure previste nel presente regolamento, ad esclusione dei casi di affidamento diretto, devono essere precedute, ai sensi dell'art. 17, c. 1 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dalla decisione a contrarre che deve contenere, almeno:

- gli elementi essenziali del contratto;
- tipo di procedura di aggiudicazione da adottare;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- i criteri di selezione delle offerte;
- l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- la fonte di copertura economico finanziaria;
- il nominativo del RUP;
- se già individuati, nominativi di DL, DEC, CSP, CSE, ed altre figure tecniche di rilievo impegnate nell'attuazione del contratto;
- per i contratti di durata, criteri e metodologie per l'applicazione della revisione dei prezzi;
- il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto;
- eventualmente, motivazione del ricorso a una delle procedure ordinarie;
- eventualmente, motivazione del divieto di subappalto a cascata o della riduzione della percentuale di subappalto riservata a piccole e medie imprese;
- eventualmente, per i contratti di lavori, qualora non già inseriti nella delibera di approvazione del progetto, motivazione del ricorso al contratto a corpo;
- qualora non già inseriti nella delibera di approvazione del progetto, indicazione dei CAM da rispettare;
- eventualmente, le particolari esigenze con cui è motivata la richiesta di presentazione della garanzia provvisoria in fase di offerta;
- eventualmente, la motivazione della mancata richiesta della garanzia definitiva.

Come stabilito dall'art. 17, c. 2 D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in caso di affidamento diretto, deve essere comunque assunta la decisione a contrattare che deve individuare:

- l'oggetto;
- l'importo;
- il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta;
- i requisiti di carattere generale e, se necessari, quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- la fonte di copertura economico finanziaria;
- il nominativo del RUP;
- il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto;
- se già individuati, nominativi di DL, DEC, CSP, CSE, ed altre figure tecniche di rilievo impegnate nell'attuazione del contratto;
- per i contratti di durata, criteri e metodologie per l'applicazione della revisione dei prezzi;
- la motivazione dell'eventuale mancata rotazione, come da successivo art. 5.

Al di sotto della soglia di importo delle spese autorizzabili direttamente dal Presidente, a norma dell'articolo 28, lettera U dello Statuto Consorziale, per decisione a contrarre si può intendere la richiesta di acquisto che reca la firma di approvazione del Presidente medesimo.

La procedura di aggiudicazione si articola, di regola, in 3 fasi:

- a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
- c) stipulazione del contratto.

Articolo 2

LIMITI DI APPLICAZIONE

Le procedure negoziate previste nel presente regolamento sono consentite sino al limite di importo massimo determinato dalla legislazione vigente, con esclusione dell'I.V.A. (al momento dell'approvazione del presente regolamento per i settori ordinari il limite per forniture e servizi è stabilito in euro 216.000,00 ed euro 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE e per i settori speciali euro 432.000,00 ed euro 1.000.000,00 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE; per i lavori pubblici il limite è stabilito in euro 5.404.000,00 sia per i settori ordinari che per quelli speciali)

Oltre tale importo, o in caso di accertata esistenza di un interesse transfrontaliero certo, si dovrà procedere con le ordinarie procedure di acquisto applicando le relative disposizioni nazionali e/o comunitarie, nonché regionali ove esistenti.

Qualora l'importo complessivo della spesa non superi l'ammontare di euro 140.000,00 esclusa I.V.A. per servizi e forniture e di euro 150.000,00 esclusa I.V.A. per lavori si procederà ad affidamento diretto ad un operatore economico anche senza consultazione di più operatori economici, purché in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Qualora si tratti di un lavoro, bene o servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e procedere all'affidamento diretto ai sensi della vigente normativa (cfr art. 76, c. 2, lett. b) per i settori ordinari art. 158, c. 2 lett. c) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per i settori speciali).

Articolo 3

DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

È espressamente vietato frazionare artificiosamente un intervento che possa considerarsi unitario allo scopo di sottoporlo alla disciplina di cui al presente regolamento o di sottrarsi al ricorso all'appalto.

Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dallo strumento programmatico della stazione appaltante per singole prestazioni.

Articolo 4

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DIRETTORE DEI LAVORI

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione è nominato con apposito provvedimento adottato dal Comitato

Amministrativo all'inizio dell'esercizio finanziario o al momento dell'approvazione del bilancio contenente le somme a disposizione per l'acquisizione della prestazione. Il provvedimento di nomina può essere relativo anche a varie tipologie di prestazioni ma deve comunque contenere sommariamente gli oggetti degli affidamenti per i quali il soggetto viene nominato.

Può essere nominato Responsabile Unico del Progetto il dipendente in possesso, per servizi e forniture, dei requisiti professionali di cui all'art. 5 dell'allegato I.2 al codice appalti. In caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 al codice, la stazione appaltante può nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. In ogni caso in caso di carenza in organico di professionalità adeguate possono anche essere attribuiti compiti di supporto al RUP a soggetti esterni alla stazione appaltante da individuarsi mediante procedure di affidamento da attuarsi in base all'importo della prestazione.

Per i lavori ed i servizi attinenti all'architettura ed ingegneria il Responsabile Unico del Progetto deve essere un tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa (si veda art. 4 allegato I.2 del D.lgs. n. 36/2023)

L'atto finale del procedimento che impegna la stazione appaltante all'esterno è adottato dagli organi della stazione appaltante competenti in base agli atti statutari e sociali vigenti che disciplinano le relative competenze.

Il Responsabile Unico del Progetto svolge i compiti previsti nell'allegato I.2 al codice ed in particolare redige gli atti per svolgere la procedura di affidamento diretto o la procedura negoziata, accerta la disponibilità delle risorse economiche necessarie, propone l'autorizzazione di eventuali prestazioni complementari, rilascia il certificato di regolare esecuzione della prestazione, se non è stato nominato il DEC, procede alla liquidazione della spesa nonché ad attuare tutto quanto necessario per completare la procedura e l'esecuzione della prestazione.

Il Responsabile Unico del Progetto di norma è Direttore dell'esecuzione, salvo il caso di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; in tali casi il direttore dell'esecuzione è nominato dal Comitato Amministrativo dell'ente. Nell'ambito dei lavori pubblici la fase di esecuzione è diretta dal RUP che si avvale del Direttore dei Lavori e delle altre figure professionali previste dalla vigente normativa (CSE, collaudatore); per le cause di incompatibilità, requisiti e compiti si demanda agli artt. 114 e seguenti del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., all'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. nonché all'art. 15, c. 8 ed agli artt. 4 e 8 dell'allegato I.2 al medesimo decreto.

Articolo 5

LIMITI DI IMPORTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE SOTTOSOGLIA NUMERO DITTE DA INVITARE ALLE PROCEDURE E ROTAZIONE

Gli affidamenti diretti e le procedure negoziate disciplinati dal presente regolamento possono essere effettuati con i sistemi di seguito riportati.

Il numero di operatori economici da invitare alle singole procedure è individuato in relazione all'importo a base di gara come segue:

PER FORNITURE E SERVIZI

DALL'IMPORTO DI EURO	ALL'IMPORTO DI EURO	NUMERO DITTE DA INVITARE
0,01	139.999,99	1
140.000,00	215.999,99 (per i settori ordinari)	5
140.000,00	749.999,99 (per servizi sociali)	5

	e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE)	
--	---	--

PER LAVORI

DALL'IMPORTO DI EURO	ALL'IMPORTO DI EURO	NUMERO DITTE DA INVITARE
0,01	149.999,99	1
150.000,00	999.999,99	5
1.000.000,00	5.403.999,99	10

E' fatto salvo il caso in cui il RUP decide di non porre limiti al numero di operatori economici da invitare.

La procedura negoziata si concretizza nella formulazione di una lettera indirizzata al numero di operatori come sopra individuato.

Nell'invitare le Ditte dovranno essere rispettati i principi indicati nell'articolo 1; non si devono invitare per prestazioni della stessa tipologia sempre le medesime Ditte.

Il principio di rotazione degli affidamenti, fatti salvi i casi di deroga e non applicazione del medesimo principio, comporta il divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nella stessa fascia di importo.

I "due consecutivi affidamenti" fanno riferimento a quello da aggiudicare e a quello "immediatamente precedente" con la conseguenza che la disposizione vieta il secondo consecutivo affidamento avente ad oggetto la stessa categoria di prestazioni, che sia ricompreso nella stessa fascia di importo.

Ai fini dell'applicazione del principio della rotazione, si intende che le categorie di prestazioni di lavori coincidono con quelle individuate nella tabella A dell'allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023, mentre le categorie di prestazioni di forniture e servizi coincidono con quelle identificate mediante codice CPV.

Ancora ai fini dell'applicazione del principio della rotazione, sono individuate le seguenti fasce di importo:

- da 0 a 20.000 euro;
- da 20.001 a 40.000 euro;
- da 40.001 a 80.000 euro;
- da 80.001 alla soglia dell'affidamento diretto.

Ai fini dell'individuazione dell'ultimo affidamento avente ad oggetto la stessa categoria di prestazioni, nella stessa fascia di importo, si fa riferimento alla data di invio dell'invito ad offrire nella Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD), o, in caso di affidamento senza presentazione di offerta nella PAD, si fa riferimento alla data di richiesta del CIG.

Il principio di rotazione degli affidamenti non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata, e nelle procedure ordinarie con bando o avviso pubblico.

Il principio di rotazione degli affidamenti implica il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese e, al contrario, favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici qualificati di essere affidatari di contratti pubblici di analogo importo ed analoga categoria merceologica.

Il principio di rotazione degli affidamenti può essere derogato in casi motivati con riferimento

- alla struttura del mercato e
- alla effettiva assenza di alternative,
- previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa.

Detti tre presupposti devono essere concorrenti tra di loro e non alternativi.

Gli operatori economici devono essere individuati sulla base di documentate indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante in ossequio ad una procedura adeguatamente pubblicizzata.

Articolo 6 **AFFIDAMENTO DIRETTO**

Nel caso di **AFFIDAMENTO DIRETTO**, si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

a) **in assenza di elenco di operatori economici** per forniture e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro, l'operatore a cui chiedere l'offerta è individuato dal Responsabile Unico del Progetto in base a indagini svolte sul mercato tramite internet, elenchi ufficiali di operatori economici (ad es. CCIAA ecc.), albi speciali ecc.; nella scelta dell'operatore da interpellare dovrà essere rispettato il principio di rotazione.

Per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, l'operatore a cui chiedere l'offerta è individuato dal Responsabile Unico del Progetto in base a indagini svolte sul mercato tramite internet, elenchi ufficiali di operatori economici (ad es. CCIAA ecc.), albi speciali ecc.; nella scelta dell'operatore da interpellare dovrà essere rispettato il principio di rotazione.

b) **in presenza dell'elenco di operatori economici** per la categoria merceologica di riferimento, si procederà a sorteggiare un operatore economico, nel caso in cui vi siano più operatori nella medesima categoria; qualora il medesimo dimostri che non sia in grado di effettuare la prestazione richiesta si procederà a nuovo sorteggio. Il soggetto sorteggiato sarà escluso dal successivo sorteggio per affidamenti nella stessa categoria merceologica. La stazione appaltante, acquistando prestazioni di carattere ordinario e non particolarmente complesse e rivolgendosi ad operatori economici già pre qualificati per le diverse categorie di prestazioni, al fine di rispettare i principi della contrattualistica pubblica individuati nell'art. 1 del presente regolamento, non riesce ad individuare un metodo di selezione trasparente, oggettivo e non discriminatorio che rispetti i principi della contrattualistica pubblica e del libero accesso al mercato di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 36/2023 diverso dal sorteggio. Ritiene pertanto che il sorteggio pubblico ma anonimo svolto con una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e presente sulla piattaforma ANAC, sia il metodo di scelta degli operatori economici da interpellare per l'affidamento più adeguato per i casi di specie e rispettoso dei citati principi.

Articolo 7 **CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO**

Le consultazioni preliminari di mercato di cui all'art. 77 del D.lgs 36/2023, possono essere svolte quando l'appalto presenta carattere di novità. È da escludersi l'applicazione dell'istituto nei casi di appalti di routine e appalti relativi a prestazioni standard.

Le consultazioni preliminari di mercato sono utilizzate per acquisire, da parte di operatori economici, esperti o altri soggetti idonei, informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica, per predisporre gli atti di gara, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli appalti programmati e dei relativi requisiti richiesti. La documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di affidamento, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

L'indagine di mercato si differenzia dalla consultazione preliminare di mercato, in quanto è utilizzata per conoscere gli operatori interessati eventualmente da invitare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento.

Non è consentito l'uso delle consultazioni preliminari di mercato per finalità meramente divulgative.

La consultazione si svolge dopo la programmazione e prima dell'avvio del procedimento per la selezione del contraente.

In considerazione delle finalità proprie dell'istituto, non è consentito lo svolgimento di consultazioni in merito a procedure selettive già avviate, anche se sospese.

La consultazione preliminare di mercato non costituisce una procedura di affidamento di un contratto pubblico. La stazione appaltante esplicita, negli atti di avvio della consultazione preliminare, le precise e distinte finalità della stessa e non può in alcun modo, in corso di consultazione preliminare, mutare la natura del relativo procedimento.

La stazione appaltante pubblica un avviso, denominato atto o avviso di consultazione preliminare di mercato, con il quale rende manifesto al mercato l'avvio del procedimento di consultazione. L'avviso di consultazione è pubblicato nel profilo di committente, nella sezione amministrazione trasparente, ferma restando la possibilità di disporre ulteriori forme di pubblicità, secondo un criterio di proporzionalità.

L'avviso contiene la corretta e adeguata esplicitazione dei presupposti e delle finalità che, in concreto, giustificano il ricorso alla consultazione preliminare. In particolare, la consultazione può riguardare ogni aspetto tecnico ritenuto utile alla preparazione del procedimento selettivo, ferma restando la necessità di evitare che gli apporti informativi forniti costituiscano offerte tecniche o economiche. In ogni caso i contributi non possono anticipare specifiche quotazioni afferenti al prodotto/servizio/opera oggetto della consultazione che abbiano l'effetto di alterare il regolare sviluppo competitivo della successiva fase di selezione.

L'avviso di consultazione preliminare di mercato specifica:

- le esigenze informative e conoscitive della stazione appaltante procedente,
- le tipologie di contributi richiesti,
- la forma di contributo ammissibile,
- i tempi previsti per la presentazione dei contributi e, ove possibile, quelli per la pubblicazione della procedura selettiva e per lo svolgimento del contratto,
- nonché gli effetti di incompatibilità determinati dalla partecipazione alla consultazione
- e le modalità di svolgimento della procedura.

Il contributo è prestato gratuitamente, senza diritto a rimborsi spese. I contributi si conformano ai canoni di correttezza, chiarezza e trasparenza. La stazione può indirizzare la consultazione

formulando domande o indicando questioni specifiche, anche attraverso la predisposizione di un questionario. I soggetti che partecipano alla consultazione indicano se i contributi forniti contengono informazioni, dati o documenti protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di segreti aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra informazione utile a ricostruire la posizione del soggetto nel mercato e la competenza del soggetto nel campo di attività di cui alla consultazione. I partecipanti precisano altresì se la divulgazione dei contributi forniti dovrà avvenire in forma anonima.

Possono prendere parte alla consultazione preliminare, ai sensi dell'art. 65, c. 2, del Codice, tutti i soggetti in grado di fornire le informazioni richieste, inclusi i portatori di interessi collettivi e diffusi.

Per la partecipazione alla consultazione, la stazione appaltante non richiede il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94, 95, 98 e 100 del Codice, né procede alla relativa verifica.

La stazione appaltante esamina criticamente i contributi ricevuti, li valuta in modo oggettivo e comparativo, in rapporto alle effettive esigenze dell'amministrazione, e li utilizza ai fini dell'eventuale procedimento selettivo, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione. La stazione appaltante individua misure adeguate a garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente o di un'impresa ad essi collegata alla consultazione preliminare. Le misure adottate dalla stazione appaltante sono volte a evitare che le informazioni, a qualunque titolo e in qualunque forma fornite in consultazione, comportino una lesione dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione. Costituiscono misure adeguate minime, ai sensi dell'art. 77, c. 1, del Codice:

- la comunicazione da parte del RUP agli altri candidati o offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura;
- la fissazione di termini adeguati alla presentazione delle offerte.

Costituiscono misure adeguate ulteriori: la convocazione, adeguatamente pubblicizzata, di un evento pubblico ove svolgere una consultazione collettiva aperta.

Ai fini della procedura selettiva, la stazione appaltante elabora, in conformità alle disposizioni dell'art. 78 del Codice, il contenuto di dati, documenti e informazioni ricevuti attraverso la consultazione preliminare. La stazione appaltante procede a escludere dalla gara il concorrente che ha partecipato alla consultazione preliminare, solo nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento.

Articolo 8

INDAGINE DI MERCATO

Nel caso in cui si debba procedere con **INVITO A PIÙ OPERATORI** possono essere utilizzati i seguenti due sistemi: indagine di mercato; elenco operatori economici.

Nel caso in cui sia necessaria l'**INDAGINE DI MERCATO** dovrà essere pubblicato sul profilo del committente adeguato avviso con indicato:

- il valore dell'affidamento,
- gli elementi essenziali del contratto,
- i requisiti di idoneità professionale,
- i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria
- i requisiti minimi di capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione,
- il numero di operatori che saranno invitati alla procedura,
- i criteri di selezione degli operatori economici,

- le modalità per comunicare con la stazione appaltante;
- ogni altro elemento contenuto nella decisione a contrarre.

L'indagine di mercato avrà validità ed efficacia per la sola prestazione indicata nel suo oggetto. Per rispettare il principio di rotazione degli affidamenti, fatto salvo il caso in cui non è posto un limite al numero di operatori economici da invitare, la ditta uscente o l'ultima aggiudicataria di prestazioni analoghe (qualora nella nuova manifestazione di interesse abbiano manifestato interesse un numero considerevole di ditte), non sarà presa in considerazione per l'invito.

Ai fini dell'applicazione del principio della rotazione, si intende che le categorie di prestazioni di lavori coincidono con quelle individuate nella tabella A dell'allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023, mentre le categorie di prestazioni di forniture e servizi coincidono con quelle identificate mediante codice CPV.

Laddove nella delibera a contrarre non sia stabilito che la stazione appaltante ammetterà tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione, la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata avviene nel rispetto dei seguenti criteri.

Per i lavori.

Nell'avviso di gara con invito a manifestare interesse, viene richiesta quale condizione di ammissione alla procedura la presentazione, nella forma di dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di una relazione esperienziale di prestazioni eseguite direttamente dall'operatore economico per una stazione appaltante qualificata.

Per ciascuna prestazione che ne forma oggetto, la relazione deve avere il seguente contenuto minimo:

- a) indicazione del luogo di esecuzione della prestazione;
- b) indicazione dell'oggetto dell'appalto;
- c) indicazione dell'importo del contratto d'appalto;
- d) indicazione della stazione appaltante;
- e) indicazione del RUP;
- f) indicazione del C.I.G e del C.U.P. (qualora previsto per lo specifico appalto descritto);
- g) indicazione del Direttore dei lavori e/o del DEC;
- h) indicazione delle tempistiche di esecuzione della prestazione, con specifica di eventuali proroghe o penali per ritardi;
- i) per le prestazioni concluse, indicazione dell'importo finale e dell'esito;
- j) per le prestazioni in corso di esecuzione, indicazione dello stato di avanzamento delle stesse;
- k) se ricorre il caso, indicazione se la prestazione è stata eseguita direttamente in veste di subappaltatore, o in raggruppamento e/o consorzio occasionale, o in veste di impresa designata esecutrice da un consorzio di cooperative e/o un consorzio artigiani e/o un consorzio stabile, o in veste di avvalente, o in veste di ausiliario di impresa che ha fatto ricorso all'avvalimento; ove una o più esperienze pregresse del soggetto interessato abbiano coinvolto un ausiliario, si richiede di indicare l'ausiliario; ove una o più esperienze pregresse siano state svolte dal soggetto istante in raggruppamento e/o consorzio occasionale, è richiesta l'indicazione dei membri del raggruppamento e delle rispettive quote di esecuzione;
- l) elementi utili ai fini della valutazione di ripetibilità e utilità della pregressa esperienza acquisita ai fini della esecuzione dell'appalto oggetto, tramite descrizione sintetica della prestazione eseguita.

Ove i soggetti in regola con i requisiti di ammissione siano in numero pari o inferiore al limite massimo di operatori economici da invitare stabilito nella decisione a contrarre, essi vengono tutti invitati.

Ove, invece, i soggetti dichiarati ammessi siano in numero superiore al suddetto limite massimo, un'apposita commissione di valutazione, formata dal RUP e da altri due soggetti, valuta le relazioni esperienziali presentate dagli operatori economici mediante attribuzione di un punteggio in relazione alla ripetibilità ed utilità dell'esperienza pregressa dichiarata. Sono selezionati gli operatori economici che ottengono il maggior punteggio, in numero pari al limite massimo, o più in caso di ex aequo.

Per quanto concerne il punteggio saranno adottati i seguenti criteri:

- con riferimento a ciascuno degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), j), si attribuisce in prima battuta il punteggio di 1 in caso di indicazione della corrispondente informazione e di 0 in caso di mancata indicazione;
- con riferimento all'elemento di cui alla lettera h), si attribuisce in prima battuta il punteggio di 1 in caso di esperienza successiva alla data indicata nell'avviso di gara e non si procede alla valutazione in caso di esperienza antecedente alla stessa data, in quanto ritenuta non più significativa;
- con riferimento all'elemento di cui alla lettera l), si attribuisce in prima battuta un punteggio in base a una griglia di valutazione riportata nell'avviso di gara, in relazione al grado di analogia con la prestazione che forma oggetto del contratto d'appalto da aggiudicare;
- con riferimento all'elemento di cui alla lettera k), ove una o più esperienze pregresse siano state svolte dal soggetto interessato a titolo di subappaltatore (di operatore economico appaltatore), le stesse saranno accettabili ai fini della valutazione; in caso di affidamento di lavori, non sono invece valutate e rimangono quindi prive di attribuzione di punteggio le mere forniture, le forniture con posa in opera, i noli, i noli caldo; ove una o più esperienze pregresse siano state svolte dal soggetto istante in raggruppamento e/o consorzio occasionale, viene attribuito il punteggio alle sole prestazioni eseguite direttamente dallo stesso soggetto istante e non a quelle eseguite dagli altri membri del raggruppamento; ove il soggetto istante sia un consorzio di cooperative e/o un consorzio artigiani e/o un consorzio stabile, saranno considerate solo le prestazioni eseguite dal/i consorziato/i designato/i esecutore nella procedura di gara; ove il soggetto interessato abbia svolto il ruolo di mero ausiliario, la prestazione non è considerata eseguita direttamente e rimane, quindi, priva di attribuzione di punteggio.

Nell'avviso di gara viene stabilito il numero massimo di prestazioni oggetto di valutazione da parte della commissione.

A ciascun operatore economico si attribuisce un punteggio finale dato dalle seguenti operazioni: si divide la somma dei punteggi come sopra determinati per il numero massimo di prestazioni valutabili e al risultato della divisione si somma il numero delle prestazioni riportate come esperienze, ai fini di un equo bilanciamento fra valore delle singole esperienze e il numero complessivo delle stesse.

Le prestazioni indicate nella relazione esperienziale sono numerate in base all'ordine in cui sono riportate nel documento. Qualora il numero di prestazioni sia superiore a quello massimo stabilito dall'avviso di gara, nella valutazione si segue l'ordine e non si va oltre l'esperienza a cui è attribuito il numero pari a quello massimo, restando prive di punteggio le altre prestazioni.

La mancata presentazione della relazione esperienziale non determina di per sé l'esclusione dell'operatore economico manifestante interesse, ma ha unicamente rilievo ai fini della selezione

delle imprese da invitare nella successiva fase, comportando infatti l'attribuzione di un punteggio pari a 0 (zero).

I soggetti selezionati ricevono la lettera di invito ad offrire, mentre gli altri non sono invitati e riceveranno apposita comunicazione.

In alternativa alla selezione tramite valutazione delle relazioni esperienziali, nella decisione a contrarre, previa opportuna motivazione, si può stabilire che gli operatori economici da invitare siano individuati con sorteggio svolto tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) certificata.

Per servizi e forniture.

Fatta salva l'applicazione del principio di rotazione, laddove nella delibera a contrarre non sia stabilito che la stazione appaltante ammetterà tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione, la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata avviene nel rispetto dei seguenti criteri.

Ove all'esito dell'indagine di mercato pervenga un numero di idonee candidature superiore a n. 5 (cinque), la stazione appaltante procederà alla selezione di un numero di operatori economici indicato nella decisione a contrarre, pari a n. 5 (cinque).

Il Responsabile unico del progetto procede a redigere apposite graduatorie, in ordine crescente, in base a:

- a. fatturato globale dell'operatore economico nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso (da comprovare con dichiarazione annuali IVA o dai bilanci approvati con nota di deposito);
- b. importo "complessivo" dei servizi/forniture eseguiti regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso nella categoria merceologica/CPV prevalente indicata dalla stazione appaltante, da dimostrarsi in fase di comprova con successiva presentazione dei Certificati di esecuzione servizi/forniture.
- c. Numero medio annuo di personale dipendente al momento di presentazione della domanda di partecipazione (da dimostrarsi successivamente con presentazione del Libro unico del Lavoro);

La redazione delle graduatorie avviene sulla base della documentazione trasmessa dagli operatori economici unitamente alla domanda di partecipazione all'indagine di mercato. Le singole candidature sono valutate in base ai criteri di cui sopra e sono collocate in ciascuna delle graduatorie esclusivamente sulla base dei dati dichiarati con la domanda di partecipazione.

Gli operatori da invitare alla procedura negoziata saranno così individuati:

nel caso si intendano invitare soltanto 5 operatori:

dalla graduatoria di cui alla lettera a) del terzo capoverso, saranno individuati gli operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per fatturato (purché superiori all'importo a base di gara), che saranno invitati alla procedura negoziata (2 operatori);

dalla graduatoria di cui alla lettera b) del terzo capoverso, saranno individuati gli operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per lavori eseguiti nella categoria prevalente (purché superiori all'importo a base di gara), che saranno invitati alla procedura negoziata (2 operatori);

dalla graduatoria di cui alla lettera c) del terzo capoverso, sarà individuato l'operatore con il primo maggior valore, che sarà invitato alla gara (1 operatore).

Qualora un operatore sia collocato in posizioni utili in più graduatorie (ad esempio primo nella graduatoria b) e c)), esso sarà invitato per la posizione ricoperta nella graduatoria contraddistinta dalla prima corrispondente lettera dell'alfabeto (nel caso in questione sarà invitato per la graduatoria b)). Nell'altra graduatoria si provvederà ad individuare l'operatore collocato nella posizione immediatamente successiva.

Qualora in una delle graduatorie non siano collocati utilmente operatori, la selezione avviene utilizzando la graduatoria della lettera successiva, incrementando il numero di operatori invitati di quello corrispondente alla graduatoria “deserta”.

In caso di parità di valori si procede mediante sorteggio.

In caso di RTI/o avvalimento i candidati possono sommare gli importi richiesti.

Per i Consorzi di cui all’articolo 65 lettere c) e d) gli importi richiesti (servizi/forniture e personale) possono essere indicati dal Consorzio e contemporaneamente dalla Consorziata indicata per l’esecuzione, in applicazione del principio del “cumulo alla rinfusa”.

Le graduatorie così determinate sono da considerarsi provvisorie. Agli operatori individuati come potenziali soggetti da invitare alla procedura negoziata viene richiesto di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta, il fatturato indicato in fase di domanda partecipazione, i servizi/forniture indicati, il personale alle proprie dipendenze, presentando la documentazione necessaria. Qualora un potenziale soggetto da invitare non compri i requisiti dichiarati, esso viene escluso dalla graduatoria, e il Rup individua l’operatore collocato nella posizione immediatamente successiva dalla graduatoria in cui risulta collocato l’escluso. Si applica, ove necessario, il sesto capoverso.

Al termine dell’espletamento delle suddette operazioni il RUP approva le graduatorie e determina gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata.

Articolo 9

ELENCO OPERATORI ECONOMICI

Nel caso di **istituzione dell’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI** le ditte saranno inserite, previa verifica dei requisiti di qualificazione, in ordine cronologico di iscrizione nell’apposita sezione della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) e saranno invitate alle procedure in base a sorteggio nel numero di ditte sopra indicato. La stazione appaltante, acquistando prestazioni di carattere ordinario e non particolarmente complesse e rivolgendosi ad operatori economici già prequalificati per le diverse categorie di prestazioni, al fine di rispettare i principi della contrattualistica pubblica individuati nell’art. 1 del presente regolamento, non riesce ad individuare un metodo di selezione trasparente, oggettivo e non discriminatorio che rispetti i principi della contrattualistica pubblica e del libero accesso al mercato di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 36/2023 diverso dal sorteggio. Ritiene pertanto che il sorteggio pubblico, ma anonimo svolto con una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e presente sulla piattaforma ANAC, sia il metodo di scelta degli operatori economici da interpellare per l’affidamento più adeguato per i casi di specie e rispettoso dei citati principi.

L’elenco sarà tenuto in modalità **aperta** e sarà soggetto ad **aggiornamento semestrale**: le ditte che faranno richiesta di iscrizione nel primo semestre dell’anno solare saranno iscritte nel mese di Luglio, quelle che faranno richiesta nel secondo semestre dell’anno solare saranno iscritte nel mese di Gennaio successivo.

Le ditte saranno iscritte in apposito elenco; di tale circostanza e del numero attribuito alla ditta si darà notizia alla medesima. Tale numero dovrà rimanere segreto in quanto necessario ai fini del sorteggio per l’invito alle diverse procedure.

Al momento della necessità di procedere all’invito delle ditte, la stazione appaltante pubblicherà sul proprio sito internet un avviso (ex art. 50, c. 2bis del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) con il quale darà notizia del giorno, dell’ora e del luogo in cui si procederà al sorteggio pubblico, ma anonimo, delle ditte da invitare alla singola procedura. La stazione appaltante, per il sorteggio utilizzerà la funzione prevista nella piattaforma digitale e procederà al sorteggio del numero di ditte da invitare. Le ditte saranno prese in considerazione, ad eccezione della ditta ultima aggiudicataria per analoga prestazione.

L'elenco degli operatori economici, ove istituito, sarà utilizzato anche per scegliere le ditte da invitare alle procedure negoziate disciplinate dalla normativa vigente (cfr. artt. 76 e art. 158 D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) che si dovessero rendere necessarie.

Le ditte iscritte nell'elenco degli operatori economici potranno essere cancellate d'ufficio dallo stesso al verificarsi, fra l'altro, di una delle seguenti condizioni:

- sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l'inclusione nell'elenco;
- quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività;
- irrogazione di penali da parte dell'ente in precedenti rapporti instaurati;
- mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
- mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificazione alcuna;
- condanna definitiva per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di fiducia e/o di natura morale richiesti per l'iscrizione all'elenco;
- mancata risposta ad inviti della stazione appaltante per tre inviti nel biennio;
- cessazione dell'attività.

La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato. La cancellazione comporta la non iscrizione per i successivi sei mesi dall'avvenuta cancellazione.

L'affidatario delle prestazioni deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Al riguardo si demanda rispettivamente agli artt. 94, 95 e 100 del D.lgs. 36/2023. Tali requisiti saranno richiesti al momento dell'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici ovvero, per le ditte non iscritte, all'atto dell'indizione della singola procedura in rapporto all'entità della prestazione da acquistare. Per le ditte iscritte nell'elenco i requisiti verranno verificati, decorsi sei mesi dall'iscrizione, solo al momento di affidamento di una nuova procedura.

Articolo 10

PROCEDURA NEGOZIATA

La lettera di invito alla procedura negoziata deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione, il Codice Identificativo Gara (CIG) nonché la durata del procedimento di gara;
- b) se previsto, il CUP del progetto nel cui ambito la prestazione deve essere eseguita;
- c) le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto o il progetto esecutivo per i lavori;
- d) il nominativo del Responsabile Unico del Progetto,
- e) le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio;
- f) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- g) le modalità ed i tempi di pagamento;
- h) le eventuali garanzie richieste;
- i) le eventuali penalità;
- j) le specificazioni dei casi di grave inadempimento;
- k) il prezzo a base di gara;
- l) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 50, c. 4 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- m) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 54, c. 1, D.Lgs. n. 36/2023, purché siano ammesse almeno cinque offerte valide, con l'avvertenza che, in ogni caso, la stazione appaltante valuta la conformità di ogni

offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In tal caso è necessario che venga indicato il metodo per stabilire la soglia di anomalia scegliendolo tra quelli indicati nell'allegato II.2 del D.lgs. n. 36/2023;

- n) i requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti;
- o) il termine di presentazione delle offerte, la data, l'orario di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Rup o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa;
- p) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- q) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- r) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- s) l'indicazione del Titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;

nonché tutti quegli altri elementi che si rendono necessari per la particolarità della prestazione da acquistare.

Alcune delle suddette informazioni possono essere contenute in allegati alla lettera, quali il capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto, ecc.

Gli operatori dovranno presentare la propria offerta entro il termine fissato nella lettera di invito. Alla scadenza, in caso di offerta al prezzo più basso, il Direttore Generale del Consorzio, o un suo delegato, o un diverso soggetto designato dal Comitato Amministrativo, nella veste di Presidente del seggio di gara procederà all'apertura delle buste.

In questo caso la valutazione delle offerte è effettuata da un **seggio di gara**, anche monocratico, composto dal Presidente del seggio, come sopra individuato, e da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza. Nella composizione del seggio di gara si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) dell'art. 93 c. 5 del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di offerta economicamente più vantaggiosa, si procederà all'apertura delle buste con commissione composta da almeno due membri oltre al Presidente del seggio.

La nomina della commissione di gara spetta al Comitato Amministrativo che procederà alla scelta dei commissari esperti possibilmente tra dipendenti della stazione appaltante. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui trattasi sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione. Il RUP può far parte della commissione anche in qualità di Presidente.

Dell'apertura delle buste e della valutazione delle offerte sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dal personale intervenuto.

Articolo 11

VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DELLE DITTE AGGIUDICATARIE

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo.

2. Per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Il Consorzio verifica queste dichiarazioni a campione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Ritenuto che le modalità di scelta del campione debbano fondarsi su criteri oggettivi e imparziali e favorire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa nonché la tempestività

dei procedimenti, anche mediante l'applicazione del principio di proporzionalità diretta tra l'importo del contratto e la consistenza del campione da sottoporre a verifica, si stabilisce che il numero delle autocertificazioni di possesso dei requisiti presentate dagli operatori economici per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 da sottoporre a controllo a campione sia pari al 10% di quelle ricevute in ciascun semestre dell'anno solare.

L'individuazione del suddetto campione va effettuata con sorteggio casuale mediante l'utilizzo di applicativi per la generazione di numeri casuali, previa predisposizione di un elenco numerato comprensivo di tutti gli affidamenti disposti dal Consorzio nel corso del semestre di riferimento, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, per cui sono state acquisite le relative dichiarazioni di possesso dei requisiti.

Le modalità delle verifiche saranno contenute in apposito Disciplinare dello svolgimento dell'attività di controllo dei requisiti per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

In casi particolari, riferiti a condizioni specifiche dei bandi di finanziamento dell'appalto o in ragione di esigenze relative alle fasi di rendicontazione di appalti finanziati non con risorse del bilancio consortile, il possesso dei requisiti verrà verificato contestualmente all'affidamento, e non a campione.

3. Per gli appalti di valore pari o superiore a € 40.000,00 è obbligatorio che gli Operatori economici presentino il DGUE in formato elettronico mediante piattaforma di acquisti telematici certificata.

Il Consorzio procederà ad effettuare i controlli previsti dal D.lgs. 36/2023 prima dell'aggiudicazione.

Le verifiche sul possesso dei requisiti vengono effettuate attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico e attraverso richiesta di attestazioni alle Autorità competenti, per quanto non disponibile attraverso il fascicolo.

4. Come previsto dall'art. 99 comma 3 in caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'art. 24, decorsi 30 giorni dalla proposta di affidamento/aggiudicazione (dall'individuazione da parte del RUP dell'Operatore economico a cui si intende affidare), l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'affidamento/l'aggiudicazione, immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione, che a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

5. Nei casi in cui, per cause non imputabili al Consorzio, le verifiche sul possesso dei requisiti siano in attesa di ultimazione e ci sia la necessità di procedere con l'affidamento/aggiudicazione, si dovrà inoltre inserire nel contratto una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., per l'ipotesi in cui, successivamente alla sua sottoscrizione fossero rilasciati dalle Autorità competenti i certificati richiesti, con contenuto ostativo alla prosecuzione del rapporto contrattuale instaurato.

6. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di massimo di 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento. La scelta del quantum della sospensione deve essere adottata nel rispetto del principio di proporzionalità.

Articolo 12

CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE E ANOMALIA OFFERTE

Le prestazioni previste dal presente regolamento sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri, nel rispetto comunque di quanto previsto in generale dall'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.:

- a) al prezzo più basso, qualora la prestazione oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici o come descritti nella lettera di invito;
- b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 c. 2 e 4 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali a solo titolo esemplificativo il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, la sicurezza di approvvigionamento ecc.; in questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera di invito. Ai sensi dell'art. 108 c. 2 e 4 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. la stazione appaltante al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.
Per i soli contratti ad alta intensità di manodopera viene stabilito un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%, mentre per contratti relativi alla cybersicurezza il limite è del 10%.

In entrambi i casi suddetti sono comunque ammesse esclusivamente offerte in ribasso sui prezzi a base di gara.

Nel caso di aggiudicazione con il **criterio del prezzo più basso** di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie europee si prevede negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Nel caso di aggiudicazione **con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**,

- a) trova applicazione l'art. 108 del Codice;
- b) il RUP propone al Comitato Amministrativo la nomina della commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del Codice;
- c) ai sensi dell'art. 51 del Codice, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente;
- d) nei documenti di gara devono essere esplicitati gli elementi specifici ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta.

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, il Responsabile unico del Progetto, prima di escluderle, chiede per iscritto le spiegazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

Il Responsabile unico del Progetto tiene conto delle giustificazioni riguardanti l'economia del processo di fabbricazione, l'incidenza del costo della manodopera, del costo dei prodotti impiegati per lo svolgimento del servizio e comunque di tutti quegli elementi di costo che vanno a determinare il prezzo della prestazione nonché l'originalità del lavoro, prodotto o servizio.

Negli atti di gara il RUP indica, tenuto conto delle caratteristiche del contratto, il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2.

In presenza di un numero inferiore di offerte ammesse il RUP può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Articolo 13 GARANZIE

Nelle procedure negoziate senza bando e nelle procedure ordinarie sotto soglia, la stazione appaltante non richiede le **garanzie provvisorie** di cui all'art. 106 salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è pari all'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.

Negli affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 53, c. 1, del Codice, non viene mai richiesta la garanzia provvisoria a corredo delle offerte.

Il RUP può non richiedere la **garanzia definitiva**, motivando nella decisione a contrarre o di affidamento, avuto riguardo, tra l'altro:

- a) alla comprovata solidità del contraente;
- b) forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori
- c) per le forniture di prodotti d'arte
- d) fornitura di macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati
- e) all'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
- f) all'esecuzione istantanea del contratto (es. forniture di beni o prestazioni di breve durata).

Quando richiesta, la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, c. 4, del Codice, è pari al 5% dell'importo contrattuale.

Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, c. 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117, c. 2 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Articolo 14 STIPULA DEL CONTRATTO E PUBBLICITA'

Non si applicano i termini dilatori per la stipula del contratto ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

Trattandosi di affidamenti diretti oppure di aggiudicazioni effettuate con la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 18, c. 1 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. la stipula del contratto avviene o mediante la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD), o tramite corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

I capitolati, il computo metrico estimativo e gli altri documenti richiamati nell'invito fanno parte integrante del contratto.

Per i contratti di importo inferiore alla soglia dell'affidamento diretto la cui aggiudicazione è deliberata dal Comitato Amministrativo, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto consortile, può intervenire alla stipula in nome e per conto del Consorzio il dirigente d'area a ciò delegato con provvedimento dello stesso organo deliberante.

Il RUP, conclusa la procedura di affidamento diretto o procedura negoziata, procede alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante.

Articolo 15

SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di progettazione relativi ai lavori nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art. 42, del D.lgs. n. 36/2023;
- c) le attività di supporto tecnico, economico – finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale al Responsabile Unico del progetto di cui all'art. 15, c. 6, del D.lgs. n. 36/2023;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, collaudi statici e tecnico-amministrativi, rilievi, frazionamenti, accatastamenti, ecc.);
- e) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

Il numero di professionisti da invitare alle singole procedure è individuato in relazione all'importo della parcella da determinarsi ai sensi del DM 17.6.2016 come integrata dall'allegato I.13 al D.lgs. n. 36/2023 da porre a base di gara come segue:

DALL'IMPORTO DI EURO	ALL'IMPORTO DI EURO	NUMERO PROFESSIONISTI
0,01	139.999,99	1
140.000,00	215.999,99	5

Per la scelta del professionista da invitare alla procedura, nel caso di **AFFIDAMENTO DIRETTO**, si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) in assenza di elenco di operatori economici il professionista a cui chiedere offerta deve essere scelto a cura del Responsabile Unico del Progetto nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti motivando la scelta in base alle esperienze e competenze del professionista nella specifica materia oggetto dell'incarico.

Nel caso di **INDAGINE DI MERCATO** l'avviso deve essere pubblicato sul sito informatico della stazione appaltante per un periodo non inferiore a quindici giorni e inviato agli ordini professionali, nazionali e territoriali per consentire loro la pubblicità tra gli iscritti.

L'avviso deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta; i requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare; nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria del servizio da affidare, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, sono richiesti i requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 36/2023.

Ai soggetti che intendono manifestare il proprio interesse è richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

L'avviso di indagine di mercato deve altresì indicare: oggetto della prestazione, importo stimato, termine entro il quale dovranno pervenire le manifestazioni di interesse, numero di professionisti che saranno invitati alla procedura negoziata, criterio di selezione dei professionisti da invitare nel

caso in cui giungano manifestazioni di interesse in numero superiore a quelli da invitare. L'indagine di mercato avrà validità ed efficacia per la sola prestazione indicata nel suo oggetto.

Dei professionisti candidati in possesso dei requisiti richiesti si redigerà elenco; di tale circostanza e del numero loro attribuito si darà notizia agli stessi. Tale numero dovrà rimanere segreto in quanto necessario ai fini della rotazione.

Le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura sono stabilite in base all'allegato I.13 al D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e sono commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del progetto e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici.

In attuazione degli articoli 1, c. 2, primo periodo, e 8, c. 2, secondo periodo del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalla stazione appaltante ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'art. 108, c. 2, lettera b), del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. La stazione appaltante procede all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per il 65% dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'art. 108, c. 5 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

b) il restante 35% dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'art. 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30%.

Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale di cui all'art. 54, comma 1, terzo periodo del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'art. 50, c. 1, lettera b), del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 al D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20%. Nel caso dei servizi di ingegneria e architettura l'importo del corrispettivo per l'affidamento diretto non può in nessun caso essere inferiore all'80% dell'importo dello stesso corrispettivo calcolato con le modalità previste dall'allegato I.13 al codice sui contratti pubblici (cfr Parere MIT 13.5.2025, n. 3425, Parere MIT 3/4/2025 n. 3330).

Articolo 16

NORME FINALI E TRANSITORIA

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si demanda al D.lgs. 31.3.2023, n. 36 e s.m.i..

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla deliberazione di approvazione. Da tale data è previsto un termine transitorio per la completa attuazione dei contenuti del presente della durata di 4 mesi.

La riunione ha avuto termine alle ore 17.00

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO
F.to Dott. Giovanni Costa

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Giovanni Costa

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Antonio Vincenzi
